

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 23 aprile 1964

Modifica alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto riguarda la liquidazione definitiva della pensione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo si svolge in maniera molto differente da quella degli impiegati civili dello Stato, dovendo gli ufficiali sottostare a leggi particolari per quanto si riferisce alla funzione che sono chiamati a svolgere (stato, ordinamento, avanzamento, disciplina, ecc.).

D'altra parte, allo scopo di assicurare continuamente il reclutamento di elementi giovani e mantenere i quadri sempre fisicamente efficienti, vigono limiti di età molto bassi, che variano da 52 anni (per il tenente ed il capitano) e 58 anni (per il colonnello).

Dato l'andamento della carriera a forma di piramide molto appuntita e di altezza inferiore alle altre carriere, a forma cilindrica, che si sviluppano fino a 65 anni, e anche oltre, sono pochissimi (circa il 15 per cento) gli ufficiali che rimangono in servizio, dopo il 58° anno di età.

Per compensare in qualche modo, la sperequazione derivante da tale stato di cose, dopo la cessazione dal servizio permanente, gli ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria dove rimangono per un periodo massimo di tempo che va dagli 8 anni (Esercito) ai 12 anni (Aeronautica).

Nel nuovo stato giuridico gli ufficiali non solo rimangono costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, chiamati a prestare servizio, ma sono sottoposti a diversi vincoli disciplinari ed amministrativi.

Tra l'altro, l'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altro consimile, o assolvere incarichi retribuiti o non, presso imprese comunali o industriali o di credito che hanno rapporti con l'Amministrazione militare.

In considerazione di tutto ciò, la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, ha precisato che la posizione ausiliaria non fa cessare i rapporti di servizio fra l'amministrazione e l'ufficiale, ma che tali rapporti sono semplicemente trasformati in rapporti di « quasi servizio ».

Che i rapporti di servizio non siano del tutto cessati, lo dimostrano le provvidenze di carattere economico che sono previste a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria e che possono riassumersi come segue:

a) valutazione, ai fini del servizio pensionabile, del periodo di tempo trascorso in posizione ausiliaria (articolo 69 della legge n. 113 del 1954) riguardante lo stato degli ufficiali;

b) concessione della indennità di ausiliaria (articolo 67 della legge n. 113 del 1954) per un numero di anni pari a quelli trascorsi in ausiliaria e dell'indennità di riserva (articolo 68 della legge n. 113 del 1954) per un periodo minimo di otto anni e, in ogni caso, fino al 65° anno di età;

c) valutazione, ai fini della formazione dello stipendio pensionabile, del periodo di otto anni, trascorso nella posizione di ausiliaria o riserva, per la concessione degli aumenti biennali, attribuibili finora solo ai periodi trascorsi in servizio (legge n. 417 del 25 maggio 1962).

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) non risolvono la posizione economica degli ufficiali.

Le indennità di riserva e di ausiliaria hanno carattere temporaneo e cessano dopo i primi otto anni della cessazione dal servizio permanente o, in ogni caso, vanno fino al 65° anno di età; mentre i provvedimenti di cui alla lettera c), pur costituendo un felice tentativo di venire incontro agli ufficiali, per la loro modesta entità non sono tali da compensare il grave disagio sofferto dagli ufficiali stessi, per la cessazione dal servizio attivo di una età nella quale più sensibili sono le esigenze economiche di chi ha famiglia e per la sensibile riduzione degli emolumenti.

Però la legge del 25 maggio 1962, n. 417 ha confermato un principio molto importante

e cioè che i primi otto anni, dalla cessazione dal servizio permanente effettivo, costituiscono servizio a tutti gli effetti, in quanto l'aumento degli scatti di stipendio a favore della pensione riguarda solo il personale in attività di servizio.

Epperò, tenuto conto della grave situazione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali, ultimato il periodo di otto anni, per le perdite delle indennità di riserva e di ausiliaria non pensionabili, si ritiene indispensabile, per ragioni di giustizia ed umanitarie, integrare la legge n. 417 del 1962 nel senso che sia anche valido, ai fini della progressione economica dello stipendio, il grado raggiunto nella posizione ausiliaria.

A tale scopo è stata compilata l'unita proposta di legge che concede agli ufficiali la pensione relativa alla prima promozione conseguita durante il periodo di tempo in cui sono stati maturati gli scatti di stipendio di cui all'articolo 1 e 2 della legge 25 maggio 1962 n. 417.

La proposta soddisfa anche gli invalidi ed i mutilati per causa di guerra o di servizio, che hanno avuta troncata la carriera in giovane età.

Il beneficio è esteso anche agli aventi causa degli ufficiali deceduti che ne abbiano maturato diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali che hanno ottenuto o che otterranno la valutazione in pensione degli scatti di stipendio di cui alla legge 25 maggio 1962, n. 417 (art. 1 e 2) la prima promozione conseguita durante il periodo di tempo in cui sono stati maturati gli scatti anzidetti, è valida anche ai fini della pensione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche agli aventi causa degli ufficiali deceduti che ne abbiano maturato il diritto.

ART. 2.

I provvedimenti di cui all'articolo 1 non comportano corresponsione di assegni arretrati.

ART. 3.

All'onere di lire 1.250.000 derivante nell'esercizio finanziario 1963-64 dall'applicazione della presente legge ed all'onere finanziario di lire 2.500.000.000 negli esercizi successivi, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge avrà decorrenza dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.